

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 205/CGF – RIUNIONE DEL 18 MARZO 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTANOVA INTERP./MESSINA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 alla A.C.R. Messina.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Cittanova Interpiana/Messina disputatosi il 27.2.2011, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ACR Messina, posizionate alle spalle di un Assistente Arbitrale, avevano rivolto a quest'ultimo espressioni offensive ed irriguardose.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo l'A.C.R. Messina, chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante nega ogni addebito sostenendo che gli addetti del Messina *“non solo non hanno proferito alcuna frase offensiva e irriguardosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale, ma lo stesso ha voluto, non avendo visto di persona gli autori di tale gesto, così come si evince nel suo rapporto di gara, ma colpire il primo che capitava in mezzo a tanta confusione di voci minacciose ed irriguardose appartenenti a persone presenti all'interno del recinto di giuoco”*.

Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso.

Le doglianze di cui sopra non appaiono suffragate da alcun elemento di prova e risultano contraddette, in particolare, dal rapporto dell'assistente arbitrale stesso, il quale ha riportato, testualmente, il contenuto delle gravi espressioni oltraggiose ricevute da parte di due addetti della società. Infatti, nel rapporto dell'assistente arbitrale è dato leggere *“al 25° del primo tempo richiamavo l'attenzione del collega poichè dietro di me si introducevano 2 addetti della Soc. Messina con la relativa tuta della società che si posizionavano dietro di me dicendo “vergogna sei un pezzo di”*.

A fronte di quanto risulta dal predetto atto, la società ricorrente non ha dedotto nessun motivo specifico diretto a confutare l'accaduto.

Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, costituisce principio indiscusso e consolidato dell'ordinamento sportivo che nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro e degli assistenti costituisce una fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35, 1.1, C.G.S, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/ATLETICO TRIVENTO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2011)

Nel corso della gara Teramo/Atletico Trivento del 5.3.2011, uno degli assistenti dell'arbitro veniva fatto segno, da parte di sostenitori della squadra ospitante, di espressioni ingiuriose e razziste.

Altro assistente, sempre da parte di sostenitori della squadra ospitante, veniva colpito da alcuni oggetti di tanto che l'arbitro era costretto ad interrompere temporaneamente l'incontro.

Al termine della gara, la porta dello spogliatoio occupato dagli arbitri veniva colpita da calci e pugni da parte di persone non identificate ma che dagli insulti e le invettive che lanciavano all'indirizzo della terna erano riconducibili come appartenenti alla società Teramo.

Infine, mentre la terna arbitrale lasciava l'impianto sportivo, era fatta segno di numerosi insulti ed il pubblico – sempre sostenitori della squadra ospitante – assiepato colpiva anche con sputi la vettura ove la terna medesima aveva preso posto.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 127 del 7.3.2011), considerata altresì la recidiva richiamata ai Com. Uff. nn. 75, 84 e 114, sanzionava la società con la squalifica del campo per 2 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse oltre all'ammenda di €2.500,00.

Proponeva impugnazione la società Teramo chiedendo la riduzione della squalifica del campo e dell'ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva.

Sottolineava la società Teramo che aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi, anche a mezzo di un modello di organizzazione e gestione all'uopo deputati.

Rilevava ancora la società Teramo come il Giudice Sportivo avesse travisato uno dei precedenti comunicati che avevano costituito il fondamento della recidiva, comunicato che dopo la sua adozione, era stato modificato poiché i fatti di violenza ascritti ai sostenitori del Teramo in realtà erano stati commessi dai sostenitori della squadra avversaria.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che effettivamente la società Teramo ha dato prova di aver adottato un sistema organizzativo teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi e che in realtà uno dei comunicati ufficiali richiamati (n. 84) è stato modificato con apposito provvedimento nei sensi richiamati dalla parte.

Fatta questa premessa, si osserva che il sistema organizzativo adottato, in concreto, non ha eliminato del tutto la possibilità di incidenti come dimostrano i fatti oggi all'esame.

Al riguardo è indubbio che gli accadimenti come descritti nei rapporti della terna arbitrale sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara nonché dai colpi alla porta dello spogliatoio della terna e dagli insulti in quella occasione indirizzati.

Fatto questo di estrema gravità ascrivibile unicamente a calciatori e dirigenza essendo, o almeno dovendo essere, impedito l'ingresso di estranei negli spogliatoi.

Al riguardo occorre però considerare che non vi è stato alcun concreto tentativo di aggressione né di sottoposizione a peculiari intimidazioni fisiche o verbali.

In considerazione di questi dati, ritiene equo pertanto la Corte ridurre la sanzione irrogata a carico della società Teramo rideterminando la stessa nella disputa a porte chiuse per 2 gare effettive, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Teramo di Teramo, ridetermina la sanzione inflitta in 2 gare effettive da disputarsi in casa a porte chiuse. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete